Pubblicato il 26/10/2023

Firmato digitalmente

N. 15885/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06768/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6768 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

OMISSIS , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Migliaccio, Alberto Ferrero e Massimo Marchisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona legale rappresentante pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici Presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale, non costituito in giudizio;

nei confronti

OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cucinella e Luciano Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento/verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 406944/2-12 del 7 febbraio 2023, recante giudizio di inidoneità al servizio militare con motivazione: "è stata riscontrata affetta da

omissis

condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da omissis il 19/6/2023:

- della graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso per il reclutamento di 4187 allievi carabinieri in ferma quadriennale, prot. n. 99/1-1 CC del 7 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022; nonché per l'annullamento del decreto Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023 di approvazione della graduatoria stessa nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa e di omissis ;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che soltanto ieri è stata depositata dal Verificatore (Collegio Medico Legale della Difesa) la relazione di verificazione;

Rilevato che nella odierna camera di consiglio l'Avvocato dello Stato e il difensore del controinteressato hanno chiesto termine per esame;

Ritenuto, pertanto, di concedere termine alle parti richiedenti fino al 20 novembre 2023 per il deposito di note difensive relative alla verificazione;

Rilevato, nel contempo, che con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19.6.2023 e notificato ad alcuni controinteressati, il ricorrente ha anche impugnato la graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso per il reclutamento di n. 4187 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente medesimo, neanche con "riserva";

Ritenuto, quindi, che sussista la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 20 dicembre 2023, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- assegna alle parti richiedenti termine per il deposito di note nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" onerando parte ricorrente degli adempimenti di cui in motivazione, nel rispetto dei termini sopra indicati;
- fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 20 dicembre 2023, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario

N. 06768/2023 REG.RIC.

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.